

Circolare CDP S.p.A. 4 novembre 2005, n. 1262

Conversione dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni mediante estinzione anticipata e contrazione di nuovi prestiti, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

PREMESSA

La Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito "CDP") si rende disponibile a concedere finanziamenti (di seguito "Nuovi Prestiti") a province, comuni, comunità montane, isolate o di arcipelago e unioni di comuni, destinati alla conversione, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, dei prestiti concessi dalla CDP in data successiva al 31 dicembre 1996 (di seguito "Prestiti Originari"), trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito "MEF") o assegnati alla gestione separata della CDP ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, alle condizioni, nei termini e con le modalità di seguito indicate.

1. Ambito soggettivo e oggettivo

I prestiti in ammortamento che possono essere convertiti in Nuovi Prestiti sono connotati, alla data del 1° gennaio 2006, dalle seguenti, contestuali caratteristiche:

- a) soggetti mutuatari: province, comuni, comunità montane, isolate o di arcipelago e unioni di comuni (di seguito "Enti");
- b) identità tra soggetto pagatore e soggetto mutuatario (sono esclusi i prestiti con più di un pagatore);
- c) concessi successivamente al 31 dicembre 1996;
- d) tasso fisso di interesse nominale annuo pari o superiore al 4 per cento;
- e) scadenza non inferiore al 31 dicembre 2014;
- f) residuo debito da ammortizzare pari o superiore a 25.000,00 euro;
- g) non concessi in base a leggi speciali.

Non possono comunque essere convertiti i Prestiti Originari che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

- I. già rinegoziati nel corso del 2003 o nel corso del 2005;
- II. con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- III. soggetti mutuatari: enti commissariati per inquinamento mafioso;
- IV. soggetti mutuatari: enti in condizione di dissesto finanziario che non abbiano approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

2. Caratteristiche dei Nuovi Prestiti

L'importo di ciascun Nuovo Prestito è pari alla differenza tra l'importo del Prestito Originario ed il capitale ammortizzato alla data del 31 dicembre 2005, successivamente al pagamento della rata in scadenza in quella data, aumentato dell'eventuale indennizzo dovuto per l'estinzione anticipata del Prestito Originario. Il Nuovo Prestito è destinato:

- a) al pagamento del debito dell'Ente, pari alla differenza, se positiva, tra il capitale erogato ed il capitale ammortizzato del Prestito Originario alla data del 31 dicembre 2005, successivamente al pagamento della rata in scadenza in quella data; qualora l'importo del capitale ammortizzato del Prestito Originario alla data del 31 dicembre 2005, successivamente al pagamento della rata in scadenza, sia superiore all'importo erogato, la differenza viene corrisposta dalla CDP all'Ente;
- b) al pagamento dell'eventuale Indennizzo dovuto dall'Ente per l'estinzione anticipata del Prestito Originario così come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003 (di seguito "Indennizzo");
- c) alla realizzazione dell'investimento per il quale era stato concesso il Prestito Originario.

L'Ente ha la facoltà, inoltre, di corrispondere l'Indennizzo per contanti.

I Nuovi Prestiti vengono concessi dalla CDP agli Enti alle condizioni e con le modalità previste dalla Circolare della CDP n. 1255 per i prestiti a tasso fisso e a tasso variabile a carico degli enti locali, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29, Parte II, del 5 febbraio 2005. In particolare, gli Enti,

con riferimento a ciascun Nuovo Prestito, possono scegliere tra tasso d'interesse fisso e tasso d'interesse variabile e tra durate di 5, 10, 15, 20, 25 o 30 anni. L'ammortamento dei Nuovi Prestiti decorre, in tutti i casi, dal 1° gennaio 2006.

In relazione a quanto previsto dalla Circolare MEF del 27 maggio 2004 (G.U. n. 128 del 3 giugno 2004), la CDP si rende disponibile a considerare, su richiesta dell'Ente, il proprio coinvolgimento nelle operazioni di riadattamento dei derivati associati ai Prestiti Originari oggetto della presente Circolare. La CDP si riserva di accogliere la richiesta dell'Ente all'esito della valutazione dell'impatto economico dell'operazione e della sua compatibilità con la politica di gestione del rischio e con le procedure gestionali interne, avendo particolare riferimento alle attività di pertinenza della c.d. Gestione Separata.

3. Procedura di conversione

La procedura di conversione si articola in tre fasi:

- 1) scelta delle condizioni;
- 2) domanda di conversione;
- 3) perfezionamento del contratto.

3.1 Scelta delle condizioni

La CDP mette a disposizione di ciascun Ente, tramite il suo sito Internet www.cassaddpp.it, in due periodi distinti, differenti condizioni settimanali di conversione alle quali aderire, corrispondenti a due diverse rilevazioni del valore dell'eventuale Indennizzo:

- a) dalle ore 12 del 4 novembre alle ore 11:59 del 22 novembre 2005 (di seguito "Prima Finestra di Conversione");
- b) dalle ore 12 del 25 novembre alle ore 11:59 del 9 dicembre 2005 (di seguito "Seconda Finestra di Conversione");

L'Ente, nei periodi suddetti, compila, attraverso una maschera di selezione, via web, l'elenco dei Prestiti Originari che intende convertire in Nuovi Prestiti sulla base delle condizioni vigenti per il tasso fisso o il tasso variabile, della durata e della modalità di pagamento dell'Indennizzo prescelte (di seguito "Elenco Prestiti"). In particolare, l'Elenco Prestiti, articolato in due tabelle distinte, una per i Nuovi Prestiti a tasso fisso e una per i Nuovi Prestiti a tasso variabile, indica per ciascun Nuovo Prestito, l'importo nominale, il tasso d'interesse fisso o lo spread, a seconda della tipologia di tasso prescelta e la durata, con l'indicazione della modalità di pagamento dell'Indennizzo. L'Elenco Prestiti contiene altresì la dichiarazione dell'Ente in merito al rispetto dei limiti di cui ai punti a) e b) del successivo paragrafo 6.

3.2 Domanda di conversione

L'Ente che intenda richiedere la conversione deve far pervenire alla CDP, entro il 16 dicembre 2005, la seguente documentazione:

- a) la domanda di estinzione anticipata dei prestiti da convertire in Nuovi Prestiti concessi dalla CDP (il cui schema esemplificativo è disponibile sul sito Internet della CDP);
- b) la proposta contrattuale, in duplice copia (disponibile sul sito Internet della CDP);
- c) l'Elenco Prestiti, in duplice copia, composto e stampato attraverso il sito Internet della CDP, debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina, in cui, in base alle condizioni, alle tipologie di tasso e alle durate prescelte, sono indicati i prestiti da convertire in Nuovi Prestiti;
- d) la determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo è disponibile sul sito Internet della CDP), nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di consiglio con la quale si approva l'operazione di conversione dei Prestiti Originari mediante la contrazione dei Nuovi Prestiti, si esprime parere favorevole circa la convenienza economico-finanziaria dell'operazione e si approva la conseguente iscrizione in bilancio;
- e) la delegazione di pagamento relativa a ciascun Nuovo Prestito, redatta secondo il modello disponibile sul sito Internet della CDP.

La suddetta documentazione deve essere inviata alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. - Back Office Direzione Finanziamenti Pubblici - Rimodulazione 2005/2 - via Goito, 4 - 00185 Roma, per posta, mediante raccomandata a/r. Ai fini del rispetto del termine del 16 dicembre 2005, farà fede la data di ricezione della raccomandata da parte della CDP.

3.3 Perfezionamento del contratto

La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali - valide e accompagnate dalla documentazione completa ed idonea, comprensiva delle delegazioni di pagamento relative a ciascun Nuovo Prestito - ricevute dalla CDP medesima entro il 16 dicembre 2005. La trasmissione all'Ente, mediante telefax, della proposta contrattuale sottoscritta per accettazione da parte della CDP sancisce il perfezionamento del Contratto relativo al Nuovo Prestito.

4. Rideterminazione dell'importo nominale dei Nuovi Prestiti

Qualora nel periodo compreso tra il 2 novembre ed il 31 dicembre 2005 (per la Prima Finestra di Conversione) o tra il 22 novembre e il 31 dicembre (per la Seconda Finestra di Conversione), un Prestito Originario, convertito in un Nuovo Prestito a decorrere dal 1° gennaio 2006, venga erogato, in tutto o in parte, la CDP rideterminerà l'eventuale Indennizzo e quindi l'importo nominale del Nuovo Prestito, a modifica di quello riportato nell'Elenco Prestiti allegato al contratto di prestito. Tale rideterminazione è resa necessaria dalla variazione, rispetto a quanto già calcolato in precedenza, della differenza tra capitale erogato e capitale ammortizzato e dell'Indennizzo.

Successivamente al 31 dicembre 2005, la CDP invia a ciascun Ente l'elenco dei Nuovi Prestiti il cui importo nominale sia stato rideterminato in conseguenza dell'erogazione del Prestito Originario (di seguito "Elenco Ricognitivo").

L'Ente deve far pervenire alla CDP, entro 21 (ventuno) giorni lavorativi successivi alla data di trasmissione dell'Elenco Ricognitivo, la delegazione di pagamento relativa a ciascun Nuovo Prestito dell'Elenco Ricognitivo per il quale non abbia scelto di corrispondere l'Indennizzo per contanti, in sostituzione di quella prodotta all'atto del perfezionamento del contratto di prestito. In caso di mancata ricezione della delegazione, il contratto potrà essere risolto con riferimento a ciascun Nuovo Prestito relativamente al quale non sia pervenuta la delegazione di pagamento, secondo quanto previsto in relazione a tale evento nel contratto medesimo.

5. Pagamento dell'Indennizzo per contanti

Nel caso in cui l'Ente abbia scelto, per l'estinzione anticipata di uno o più Prestiti Originari, di pagare l'Indennizzo per contanti, la CDP invia, successivamente al 31 dicembre 2005, l'elenco degli Indennizzi eventualmente rideterminati. Il pagamento dell'Indennizzo deve essere effettuato dall'Ente entro e non oltre il 31 gennaio 2006. Successivamente al 31 gennaio 2006, la CDP invia l'Elenco Ricognitivo con gli importi dei Nuovi Prestiti, eventualmente aumentati dei rispettivi Indennizzi non pagati per contanti.

6. Limitazioni

La conversione dei Prestiti Originari in Nuovi Prestiti è soggetta alle seguenti limitazioni:

- a) la posizione debitoria dell'Ente, prima e dopo il completamento dell'operazione, deve rispettare il limite stabilito dall'art. 204 comma 1 del T.U.E.L. e successive modifiche. In caso contrario, l'Ente può convertire i Prestiti Originari unicamente in Nuovi Prestiti a tasso fisso, ciascuno di durata non superiore alla durata residua del Prestito Originario aumentata di 5 anni;
- b) a seguito della conversione dei Prestiti Originari in Nuovi Prestiti, l'esposizione debitoria complessiva a tasso fisso dell'Ente, ivi inclusa l'esposizione debitoria nei confronti del sistema bancario, non deve risultare inferiore al 50% del debito totale. In caso contrario l'Ente potrà convertire i Prestiti Originari solamente in Nuovi Prestiti a tasso fisso;
- c) con la sottoscrizione del contratto di conversione l'Ente rinuncia definitivamente, in relazione ai Nuovi Prestiti, ad avvalersi della facoltà, prevista dall'articolo 28, comma 3 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, di estinguere anticipatamente, senza corrispondere alcun Indennizzo, i prestiti della CDP;
- d) le richieste di riduzione per i Prestiti Originari per i quali l'Ente ha chiesto la conversione, pervenute dopo il 2 novembre 2005, avranno effetto sui corrispondenti Nuovi Prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonino Turicchi